

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1971
(V. Stampato n. 2761)*

d'iniziativa dei deputati GALLONI e GRANELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1971*

**Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere
regionale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per uffici regionali, provinciali e locali dello Stato indicati dall'articolo 5, comma primo, numero sette, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono intendersi gli organi, con competenza territoriale corrispondente alle circoscrizioni regionale o provinciale o comunque comprendente parte rilevante del territorio di una o più province, ed abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.